Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Lunedì, 24 ottobre** | **Numero 250**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90 » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 6 settembre 1921, n. 1404, *relativa alla iscrizione di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica a favore delle RR. Università e degli altri Istituti di istruzione superiore.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica sarà inscritta a partire dall'esercizio 1921-922 al capitolo riguardante le dotazioni delle RR. Università e degli altri Istituti di istruzione superiore, l'annua somma di L. 3.000.000 in aggiunta allo stanziamento destinato per acquisto di materiale scientifico per gli uffici ed i locali, per spese varie e per supplemento alle dotazioni.

Al medesimo capitolo dello stesso stato di previsione saranno inscritte le seguenti somme:

L. 1.600.000 per l'esercizio 1921-922;

L. 2.700.000 per l'esercizio 1922-923 e seguenti: con le quali sarà provveduto ad aumentare le doti e le spese per gli stabilimenti scientifici delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore ad esclusione di quelli di chimica, fisica e delle loro applicazioni tecniche e le doti per le segreterie, le spese di ufficio e per i locali universitari.

Alle maggiori spese per il mantenimento delle cliniche universitarie ed a quelle per il riscaldamento di tutti gli Istituti sarà provveduto con speciali stanziamenti di bilancio, da determinarsi anno per anno.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero verrà inscritta la somma di L. 10,000,000 ripartita in cinque esercizi finanziari dall'esercizio 1921-922 per le spese riguardanti gl'impianti, l'arredamento e l'acquisto di materiale scientifico e didattico per gli Istituti di istruzione superiore.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata verrà iscritto un capitolo per l'imputazione delle somme che da Enti locali e da privati saranno devolute ad incremento degli Istituti di istruzione superiore, e per spese di ricerche sperimentali.

Tali somme verranno poi inscritte in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della istruzione pubblica, per esser messe a disposizione degli Istituti di istruzione superiore e per spese di ricerche sperimentali.

Art. 4.

La misura delle indennità per prestazioni e degenze negli Istituti universitari, contemplate dal decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1962, sarà stabilita con tariffe approvate dalle rispettive Facoltà e dal Ministero della pubblica istruzione.

Le indennità per degenze e prestazioni degli Istituti universitari saranno riscosse dagli uffici di Economato delle Università ed Istituti di istruzione superiori per essere devolute agli Istituti cui spettano ed erogate con le norme che saranno dettate dal Ministero.

Art. 5.

Per le spese da effettuarsi direttamente dalle Università, ed Istituti di istruzione superiore è data facoltà di emettere mandati di anticipazione od a disposizione sino al limite rispettivamente di lire 100.000 e lire 200.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 6 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 agosto 1921 n. 1394, *che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 600 del 25 marzo 1917, col quale furono approvate le norme relative all'esercizio del diritto di preda;

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 1213, col quale il termine di validità delle norme anzidette veniva prorogato fino a nove mesi dopo la conclusione della pace;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la validità delle norme stesse;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto Luogotenenziale n. 600 del 25 marzo 1917, e prorogate con R decreto 9 giugno 1921, n. 1213, avranno effetto fino al 31 dicembre 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO — DELLA TORRETTA
GIRARDINI — RODINÒ — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1400, *che sospende, per la provincia di Gorizia-Gradisca, l'applicazione della legge provinciale 24 maggio 1914 (B. L. P. n. 21), sul contratto colonico.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1914 per la provincia di Gorizia e Gradisca sul contratto colonico (B. L. P. 1914, n. 21);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione della legge 24 maggio 1914 per la provincia di Gorizia e Gradisca sul contratto colonico (B. L. P. N. 21) rimane sospesa fino a nuova disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.